



# Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.11 - Ancona Novembre 2016

## ...sempre un passo avanti



Ricordare il Marchese Giuseppe Trionfi Honorati, Peppino per gli amici, non è cosa facile, sempre un passo avanti, sempre con un obiettivo da raggiungere.

Avevamo la stessa grande passione per l'allevamento bovino da latte. In questo campo fu un vero e proprio pioniere, infatti alla fine

degli anni 50 fu uno dei fondatori della Clamj, poi divenuta TreValli (oggi Cooperlat) che cedette, non per sua volontà, ma per venir meno di molto latte dalla provincia di Macerata.

Insieme, partecipammo vivamente alla costituzione della Associazione Produttori Latte AREPROL, alla

### SOMMARIO

#### APERTURA

- ...sempre un passo avanti pag. 1,2

#### ECONOMICO

- Etichettatura nutrizionale pag. 3,4,5

- Aiuti al settore zootecnico e lattiero-caseario pag. 6,7

- e-commerce pag. 8

- CONAI pag. 9

- Dichiarazione di vendemmia e rivendicazione uve do e ig pag. 10

#### VARIE

- Rottamazione cartelle esattoriali pag. 11

#### ECONOMINO

- Domanda Unica PAC 2017 pag. 12

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)  
[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



quale aderirono poi tutti i soci di Confagricoltura e Coldiretti (quando con la Coldiretti si riusciva ancora a dialogare ...!).

Sempre insieme, nel 1986 guidavamo l'Associazione Provinciale Allevatori di Ancona, io da Presidente, lui da Vice fino al 1992 quando mi subentrò alla Presidenza: in quegli anni di collaborazione abbiamo realizzato con l'associazione qualcosa di impensabile fino ad allora.

Siamo riusciti infatti a portare il Centro Genetico del Bufalo presso la sede del Centro Tori di Rocca Priora, e nel periodo di attività siamo riusciti a completare ben due cicli riproduttivi. Abbiamo così prodotto una quantità inimmaginabile di dosi di seme bufalino congelato, quando in Italia nessuno mai, fino ad allora,

ci era riuscito. Nel 2000 siamo stati anche i promotori della fusione delle due associazioni produttori latte AREPROL e AMALAT dando vita alla Associazione Produttori "Latte Marche", tutt'oggi operante.

Da sempre Dirigente di Confagricoltura Ancona e Responsabile della Sezione di Prodotto dei bovini da Latte, un vero e proprio punto di riferimento per tutto il panorama agroalimentare marchigiano; un costante contributo di idee e di conseguenti realizzazioni innovative. Basti pensare l'introduzione dell'allevamento di Bufale con l'annesso il caseificio per la produzione di mozzarelle e formaggi, subito seguito dall'impianto di biogas per l'utilizzazione soprattutto dei reflui aziendali e dell'impianto fotovoltaico posto sul tetto dei

fienili, e non a terra ...: innovazione e rispetto dell'ambiente.

Peppino non si fermava mai, quando aveva raggiunto un obiettivo, ne proponeva un altro. E tutto questo derivava dalla grande passione e competenza che metteva in tutte le cose, passione che ha trasmesso ai suoi figli, soprattutto Antonio e Giulia che stanno seguendo le sue orme.

Gentile, affabile e simpatico, ma di fermi principi, come lo ricordava affettuosamente la figlia Bianca durante il commiato avvenuto nella Villa a Piandelmedico.

A tutti i famigliari, ma soprattutto alla consorte Paola il grande affetto di tutti gli agricoltori ed il profondo ringraziamento dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona.

Giovanni Manzotti


## *spighe di grano*

*La Commissione UE, bontà sua, non ha fatto rilievi entro il termine previsto di tre mesi sullo schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. Il nostro Ministro Martina ha perfino ringraziato "...il Commissario UE Vytenis Andriukaitis per la sensibilità e l'attenzione verso un provvedimento che non ha precedenti"...Dopo che lo stesso, si e no un anno fa, aveva decretato l'applicazione immediata di tutte le misure previste, comprese le eradicazioni massicce degli ulivi nel Salento!!!*

*Saperlo prima, bastava semplicemente cambiare la "costituzione" della "carta" che la UE sarebbe diventata subito comprensiva.... O tempora o mores.....*

## Etichettatura nutrizionale

dal 13 dicembre 2016 scatta obbligo di inserire la nuova “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione o in etichetta



Si comunica che a partire dal 13 dicembre del 2016 entrerà in vigore l'ultima parte del Reg. UE 1169/11 che obbliga gli operatori del settore alimentare, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l'importatore), ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione o in etichetta degli alimenti preimballati.

Ricordiamo che per alimenti preimballati (art. 2 del regolamento) si intendono tutti i prodotti che sono imballati, avvolti interamente o in parte da tale imballaggio (anche la carta o altro involucro protettivo), in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio.

E' importante sottolineare che

secondo l'art. 8 del regolamento, nel caso che un operatore alimentare venda il proprio prodotto preimballato non direttamente al consumatore finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore, ospedale, mensa etc. che può anche frazionarlo, trasformarlo o tagliarlo), ha la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie di “dichiarazione nutrizionale” nei documenti commerciali, a patto che accompagnino l'alimento.

### Dichiarazione nutrizionale

#### Dichiarazione Nutrizionale Obbligatoria

Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sull'imballaggio, in una tabella comprensibile, sono:

- valore energetico;
- grassi;
- grassi saturi;

- carboidrati;
- zuccheri;
- proteine e sale.

Le unità di misura da usare nella D.N. sono per l'energia kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite a 100 g o a 100 ml di prodotto.

E' possibile anche esprimere le informazioni nutrizionali riferendosi alla quantità della porzione, purché ne sia riportata la quantità (ad esempio si deve riportare che un cucchiaino di olio sono 25 ml di prodotto).

#### Dichiarazione Nutrizionale Volontaria

L'operatore alimentare può inserire in etichetta alcune informazioni nutrizionali aggiuntive, ovvero:

- acidi grassi monoinsaturi;
- acidi grassi polinsaturi;
- polioli;
- amido;
- fibre;
- sali minerali e vitamine (elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato).

In questo caso le informazioni obbligatorie e volontarie devono figurare nello stesso campo visivo di quelle obbligatorie. Tali

indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV del regolamento (vedi tabella seguente).

### Esenzioni dall'indicazione nutrizionale obbligatoria

Non si è obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale per:

- **i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti** (ad esempio latte fresco, UHT, o prodotti che non hanno subito modifiche sostanziali);
- **i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti** (ortaggi e frutta).
- **tutti i prodotti alcolici con grado alcolico superiore al 1,2% in volume** (art. 16 punto 4 del Reg. UE 1169/11)

Un caso particolare è quello per la vendita e somministrazione al dettaglio in azienda.

**Sono esclusi gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal produttore al consumatore finale in piccole quantità o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore**

Sono escluse, ad esempio, le piccole conserve (marmellate, creme di nocciola, sottolio etc.) utilizzate

esclusivamente per la colazione negli agriturismi.

Per un approfondimento generale si ricorda che l'allegato V del regolamento stabilisce quali siano i prodotti che non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione nutrizionale in etichetta (vedi allegato sotto riportato).

### Deroghe

**Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016** che non soddisfano il requisito stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) (dichiarazione nutrizionale), possono essere **commercializzati fino ad esaurimento scorte.**

Si comunica, inoltre, che con la circolare n. 361078 del 16 novembre 2016 il **Mise ed il Ministero della Salute hanno chiarito l'ambito di applicazione delle deroghe all'obbligo di indicazione nutrizionale sugli alimenti anche confezionati**, previste dal punto 19 dell'allegato V del Reg. (UE) 1169/11 (*"Gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale" non devono avere sul loro incarto l'indicazione nutrizionale"*)

In particolare la nota ministeriale **esenta dall'obbligo:**

- **gli alimenti artigianali** (ad esempio il panettone artigianale, il gelato artigianale confezionato

dalla gelateria locale, il formaggio prodotto artigianalmente dall'azienda agricola);

- **la fornitura diretta:** ovvero la cessione degli alimenti, senza l'intervento d'intermediari, da parte del fabbricante di "piccole quantità" direttamente al consumatore finale, che ricomprendono tutte le forme di somministrazione degli alimenti. Restano esclusi dalla deroga i prodotti preimballati venduti direttamente ad imprese che esercitano vendita all'ingrosso o di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali d'acquisto. Inoltre la disposizione nazionale chiarisce che:

- **per fabbricante di piccole quantità** di prodotti si intendono i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane e agricole, che rispettano i requisiti delle microimprese come definite dalla normativa comunitaria (art.2 della Racc. 2003/361/CE). Inoltre si applica alla vendita diretta a "livello locale" da parte degli spacci aziendali;

- il **"livello locale"** è quello che garantisce la presenza di un legame diretto tra l'azienda di origine ed il consumatore. Sono escluse, quindi, le forniture che prevedano il trasporto sulle lunghe distanze (ovvero "ambito nazionale"). Il "livello locale" è il territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e le provincie contermini (per non penalizzare le aziende che si trovassero al confine di una unità territoriale e che sarebbero

naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante).

**ALLEGATO**

**PRODOTTI CHE NON HANNO L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN ETICHETTA**  
(Allegato V del regolamento 1169/11)

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo

umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e

di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm<sup>2</sup> ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore.

<b>INFORMAZIONI NUTRIZIONALI</b>	
Valori medi per 100g di prodotto	
Valore energetico	1567 kJ / 375 kcal
Proteine	5,1 g
Carboidrati di cui zuccheri	56,5 g 31,0 g
Grassi di cui acidi grassi saturi	12,6 g 2,9 g
Fibre	2,6 g
Sodio (Sale)	0,36 g (0,93g)

# aiuti eccezionali al settore zootecnico e lattiero-caseario

## Reg. Delegato (UE) 1316/2016 – Aggiornamento



Il Regolamento in oggetto, emanato l'8 settembre 2016, disciplina l'utilizzo delle envelope nazionali, che derivano dalla distribuzione dei 350 milioni di euro messi a bilancio dalla Commissione,

Si ricorda che per l'Italia si tratta di **20.942.300 euro**, che possono essere integrati fino al 100% da risorse nazionali per le stesse azioni messe in campo e previste dal regolamento.

**Le risorse possono essere utilizzate dagli Stati membri per aiutare i produttori di latte, ma anche gli allevatori che operano nei comparti della produzione di carni bovine, suine ed ovi-caprine e si impegnano ad intraprendere una lista di azioni, con l'obiettivo di consolidare la sostenibilità economica dell'azienda e di**

contribuire alla stabilizzazione del mercato.

### La lista di azioni comprende:

- Riduzione di produzione oltre a quella disciplinata dal regolamento di cui sopra (o un non aumento della produzione)
- Incentivi ai piccoli agricoltori
- Applicazione di metodi di produzione estensiva
- Applicazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima
- Implementazione di progetti di cooperazione
- Implementazione di regimi di qualità volti alla promozione del

valore aggiunto

- Attività di formazione su strumenti finanziari e strumenti di gestione del rischio

**La data ultima per comunicare la lista di misure da intraprendere, per lo Stato membro, è il 30 novembre 2016.**

La data ultima per effettuare i pagamenti di questi aiuti è il 30 settembre 2017

Tali aiuti possono essere cumulati con sostegni finanziari del FEAGA o del FEASR

### Scelte Nazionali

Il 28 ottobre scorso il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato che il Ministero sta prevedendo diverse azioni per il settore zootecnico impegnando 31 milioni di euro sia nell'ambito delle misure previste dalla nuova legge di stabilità, per la riconferma della compensazione IVA per le carni, sia con l'estensione del "fondo latte" anche agli allevamenti suini sia infine con la distribuzione degli aiuti comunitari del Regolamento in oggetto ai seguenti settori:

### Allevamenti di bovini da latte in montagna:

14 milioni di euro vengono destinati alle aziende delle zone montane con un contributo a favore di circa 500mila capi. Per gli allevamenti



delle aree colpite dal terremoto del 24 agosto l'aiuto è raddoppiato.

#### **Suinicoltura:**

Per il sostegno della suinicoltura vengono previsti 10 milioni di euro, focalizzando l'azione sul miglioramento del benessere animale e sui piccoli allevamenti. In particolare si prevede un aiuto sulle scrofe per aumentare il periodo di lattazione da 3 a 4 settimane. Per le aziende con meno di mille scrofe è previsto un incremento del 25% del premio.

#### **Ovini:**

Per il settore degli ovini l'obiettivo è di far crescere la qualità del latte con un aiuto riconosciuto a circa 10 milioni di litri, ovvero un quarto della produzione nazionale. I dettagli tecnici ed operativi delle misure verranno definiti entro novembre e nel primo trimestre del 2017 le aziende potranno accedere agli aiuti previsti.

#### **Prime Valutazioni**

E' positiva l'attenzione al settore zootecnico che sta tentando di uscire da una crisi lunga e diffusa. Bene aver accompagnato anche 10 milioni di risorse nazionali alle risorse comunitarie (21 milioni di euro), che sono quelle assegnate all'Italia dalla Commissione già a settembre con il pacchetto comunitario per contrastare la crisi del latte (con misure però applicabili anche ad altri comparti). Condivisibile anche l'impegno in bilancio per prorogare il regime di IVA speciale per carni bovine e suine applicato lo scorso anno e che va a scadere.

Positivo anche l'interesse per due comparti (ovini da latte e suini) che potranno godere di parte delle risorse del "pacchetto comunitario" più il cofinanziamento nazionale nonché l'estensione delle previsioni del "fondo latte" anche ai suini.

#### **Alcuni aspetti sono meno condivisibili. In pratica:**

Sarebbe stato preferibile discutere queste misure invece è mancato del tutto il confronto con le organizzazioni.

Non è stato toccato un comparto importante come quello della carne bovina che pure meritava attenzione e per il quale la proroga dell'IVA nel speciale 2017 è davvero come misura positiva ma non risolutiva. Per il latte le misure sono praticamente tutte concentrate sugli allevamenti da latte di montagna. Si confida quindi, in sintesi, che ora ci sia spazio e possibilità per discutere ancora delle modalità applicative e magari per alcune importanti correzioni su un impianto che va verificato alla luce delle esigenze dei comparti interessati.

**Vincenzo Lenucci**  
Direttore Area Economica

## e.commerce: credito d'imposta

Si comunica che il MIPAAF con la circolare n. 76689 del 17.10.2016 (che sostituisce la precedente del MIPAAF n. 67351 del 08.10.2015) ha modificato modalità e termini di presentazione delle domande relative ai crediti di imposta per le imprese agricole e agroalimentari, previsti dall'art. 3 del D.L. n. 91/2014, riguardo agli incentivi nel settore agroalimentare, della pesca e acquacoltura.

In particolare sono incentivate le imprese, compresi i consorzi e le cooperative, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che intendano realizzare e ampliare le infrastrutture informatiche per l'avvio e lo sviluppo del commercio elettronico. A tal fine sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche relative a dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza.

La domanda, che deve essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica indicata nella circolare di riferimento e deve contenere l'attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito di imposta, va presentata dal 20 al 28 febbraio 2017 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. L'istanza, firmata digitalmente, va trasmessa all'indirizzo saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato "p7m", con indicazione come oggetto "DM273CE-PARTITA IVA NOME IMPRESA

**Possono accedere all'agevolazione:** nel predetto Allegato I.

**le piccole e medie imprese (PMI)** così come definite nell'Allegato I, articolo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014 **e le imprese diverse da queste, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'Allegato I** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

**le piccole e medie imprese (PMI)** così come definite nell'Allegato I, articolo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014, **attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non compresi**

Si precisa che tali soggetti possono godere del beneficio a prescindere dalle modalità di determinazione del reddito (reddito d'impresa o reddito agrario) o dal fatto che siano persona fisica o giuridica.

**Oggetto delle agevolazioni saranno le spese necessarie alla costituzione o allo sviluppo dell'e-commerce sostenute nell'anno 2016 ed in particolare:**

- **dotazioni tecnologiche;**
- **software;**
- **progettazione e implementazione;**
- **sviluppo database e sistemi di sicurezza.**

Le spese, per poter essere ammesse, dovranno essere fatturate e

quietanzate da un professionista.

Inoltre, i pagamenti dovranno essere fatti tramite il sistema SEPA e i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d'imposta previsto dal DM 273/2015.

Si ricorda che il **DM 273/2015 stabilisce per gli investimenti in esame un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute. L'investimento massimo agevolabile è di 50.000 euro.** Sono tuttavia previste alcune eccezioni, che modificano sia gli importi agevolabili che la quota di credito d'imposta, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del TFUE.

## CONAI : esenzione delle imprese agricole Interpretazione articolo 11 comma 2 del Collegato Agricolo

Si forniscono alcuni aggiornamenti in merito alla disposizione introdotta dal comma 2, articolo 11 della Legge 154/2016 “Collegato agricolo”

**Ci si riferisce in particolare alla previsione di esonero, con efficacia retroattiva, delle imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi dall'obbligo di iscrizione al CONAI e ai Consorzi di filiera e alla relativa contribuzione.**

L'applicazione di tale disposizione, a causa di una non del tutto chiara formulazione dell'articolo, sta creando diversi problemi interpretativi, che potranno essere superati quantomeno con uno specifico parere del Ministero dell'Ambiente.

Fermo restando quanto sopra, nelle settimane scorse il CONAI ha attivato un Tavolo di concertazione con le organizzazioni agricole, al quale hanno partecipato anche le organizzazioni artigiane, per discutere della questione e per trovare elementi di condivisione soprattutto in merito all'iscrizione delle associazioni ed all'obbligatorietà del versamento del contributo ambientale CONAI (CAC).

In attesa che si risolvano i suddetti problemi interpretativi, si sottolinea che, a partire dall'entrata in vigore del collegato agricolo, **si applicano comunque le seguenti semplificazioni:**

- **le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono tenute ad aderire al CONAI e ai Consorzi di filiera**

**(Ricrea, CiAl, Comieco, Rilegno, Corepla, Coreve), né al versamento della relativa quota di iscrizione;**

- **tale disposizione ha effetti retroattivi per cui non è più applicabile la specifica sanzione per l'omessa iscrizione, che poteva essere comminata alle imprese agricole non iscritte a CONAI (era previsto da € 10.000 a € 60.000 di sanzione...).**

In merito al versamento del contributo ambientale, dove si sta sviluppando il dibattito interpretativo più acceso (l'esenzione si riferisce all'iscrizione o al CAC ?), si sottolinea che sia il CONAI, per gli aspetti economico-gestionali (cancellazione imprese iscritte, restituzione quota di iscrizione, mancata entrata dei CAC, rispetto degli Accordi ANCI-CONAI, ecc.), che gli altri settori economici, che ritengono ingiustificata un'applicazione della semplificazione al solo comparto agricolo, sostengono che l'esenzione si applichi alla sola quota di iscrizione e non al CAC.

Nel caso dovesse essere confermata quest'ultima interpretazione dell'art. 11 comma 2 del collegato agricolo, si sottolinea che nell'ambito della interlocuzione con il CONAI si è comunque richiesto di definire procedure semplificate di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale Conai, nonché di quantificazione dello stesso in modo da renderlo meno oneroso per le imprese agricole prevedendo anche specifiche fasce di esonero.

Dalle analisi fatte sino ad oggi, infatti, risulta che l'impatto percentuale del CAC sul costo dell'imballaggio agricolo incide in media: 10-15% per gli imballaggi in plastica (con casi anche che arrivano al 50%), 1,5 % per gli imballaggi in carta, 3% per gli imballaggi in legno.

Sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti sulla questione su cui si auspica una soluzione improntata alla chiarezza e alla semplificazione.

*Area Ambiente Confagricoltura*



## DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE UVE DO E IG



Con circolare n. 39575 del 25 ottobre 2016, AGEA ha dettato le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione vino della campagna 2016/2017, la cui scadenza è fissata al **15 dicembre 2016**. Viene confermata la disposizione secondo cui i conduttori di vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettueranno contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi degli allegati alla medesima dichiarazione di vendemmia. Al fine di consentire la rivendicazione delle produzioni di

particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzate antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia, anche quest'anno i produttori dovranno presentare al CAA che detiene il proprio fascicolo aziendale e alla competente struttura di controllo incaricata, una Dichiarazione Preventiva contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione che dovrà essere formalizzata tramite il portale SIAN e formerà parte integrante della dichiarazione vera e propria. In considerazione della necessaria

attenzione che va riservata alla verifica e all'eventuale adeguamento della consistenza vitata aziendale, si invitano i produttori interessati a prendere contatti con il nostro servizio tecnico per le adempienze del caso, nel rispetto dei termini previsti. Come per lo scorso anno, inoltre, i dati contenuti negli allegati F1 compilati dal produttore cedente, nel caso di cessione di uve e/o prodotti a monte del vino ad altro produttore, potranno essere recuperati soltanto dal sistema informatico e non potranno essere inseriti manualmente nella dichiarazione dell'acquirente. Per le modalità operative, la sopracitata circolare AGEA dispone: "La compilazione dell'allegato F 1 è a carico del fornitore, il quale è tenuto a far pervenire all'acquirente l'originale firmato almeno 6 giorni prima della sopraindicata scadenza per l'inoltro della dichiarazione.

## ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI RELATIVE A TASSE DIRETTE, IVA E MULTE STRADALI

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 prevede la possibilità di aderire alla procedura di definizione agevolata, “rottamazione”, delle cartelle esattoriali relative a tasse dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA (non all’importazione) e multe stradali. Il contribuente ha tempo fino al 21 gennaio 2017 per comunicare a Equitalia la propria adesione alla procedura che potrà essere concretamente avviata, tuttavia, solo tra qualche giorno in quanto è prescritto l’utilizzo di uno specifico modulo che l’agente della riscossione dovrà mettere a disposizione online entro il prossimo 7 novembre. La norma prevede che si paghi per intero la somma originariamente dovuta (imposta evasa o importo dell’infrazione) mentre c’è lo sconto su mora e sanzioni. In fase di adesione, dovranno essere comunicate le modalità di pagamento, che prevedono la possibilità di saldare in un’unica soluzione o in quattro rate. Si può pagare tramite domiciliazione sul conto corrente, utilizzando bollettini precompilati inviati al debitore o presso gli sportelli dello stesso agente della riscossione. Ricevuta la domanda, Equitalia calcola l’importo dovuto ed eventualmente quello delle rate ed entro il 22 giugno p.v. arriverà al

debitore una comunicazione con allegati i bollettini precompilati. Nel caso di pagamento rateale, viene indicata anche la data di scadenza di ciascuna rata. Se si opta per quattro rate, la terza scade il 15 dicembre 2017 e la quarta non può superare il 15 marzo 2018. Possono aderire alla procedura anche i contribuenti che stanno effettuando un pagamento rateale delle tasse o multe, se in regola con le rate che scadono fra ottobre e dicembre. In questo caso, i maggiori importi già versati nell’ambito del piano di rateazione, che evidentemente non prevedeva gli sconti della rottamazione, non vengono restituiti.

Nel caso in cui il contribuente, con le rate del piano precedente alla rottamazione, abbia già raggiunto

l’importo che risulta dalla definizione agevolata, per beneficiarne deve comunque presentare domanda entro il prossimo 21 gennaio.

Nel corso della procedura sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pendenti: il Fisco non può avviare nessuna azione esecutiva e interrompe le eventuali procedure di recupero coattivo avviate. Se si salta anche una sola rata, oppure non si effettua il versamento nell’unica soluzione come scelto, la procedura di definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione.

Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti, questi rappresenteranno un acconto dell’importo dovuto.



## DOMANDA UNICA PAC 2017

Siamo ormai vicini alla **presentazione della domanda unica PAC 2017** e per evitare problemi di natura amministrativa a ridosso della scadenza, che AGEA fissa annualmente al 15 maggio 2017, si invitano tutti gli agricoltori interessati di prendere contatti con il nostro Centro di Assistenza Agricola (CAA) **entro e non oltre il 31 gennaio 2017**, per iniziare a predisporre o consegnare la documentazione necessaria all'aggiornamento del fascicolo aziendale che, come è (arci) noto, è propedeutico alla corretta presentazione della domanda unica di pagamento e PSR

Il 31 gennaio 2017 si fissa come termine essenziale essere certi che la propria pratica verrà correttamente evasa

Di seguito, una breve ma non esaustiva descrizione dei documenti e dei dati obbligatori che devono essere presenti, rilevabili e costantemente aggiornati nel fascicolo aziendale:

- Documento di identità del titolare o del legale rappresentante (se trattasi di società)
- PEC (indirizzo di Posta Elettronica Certificata)
- Titoli di possesso dei terreni in conduzione (nuovi immobili o variazione di quelli esistenti)
- Presenza di frazionamenti non ancora visibili al catasto e modifiche dell'uso del suolo non rilevabili dalle foto aeree disponibili nell'applicazione grafica del SIAN – es: nuovi impianti arborei – nuove costruzioni – occupazioni temporanee per pubblica utilità

ecc...)

- Codice IBAN del conto corrente aziendale sul quale AGEA esegue il pagamento richiesto (supportato da contratto di conto corrente o copia estratto conto nei quali siano rilevabili Istituto Bancario – Titolare del C/C – Codice IBAN completo)

- Consistenza zootecnica (codici allevamento e numero capi per specie allevata)

- Codice INPS (posizione individuale CD-IAP o codice impresa assuntrice manodopera)

- Cedolino partita IVA e tesserino codice fiscale

- Visura iscrizione alla CCIAA Camera di Commercio (obbligatoria per tutte le società, per le ditte individuali con volume d'affari superiore ai 7000,00 euro annuali e per tutte le imprese agricole che richiedono all'UMA gasolio agevolato o che si avvalgono di contoterzisti per le lavorazioni agricole)

- Dichiarazione IVA relativa alla contabilità tenuta nell'anno precedente la presentazione della domanda unica PAC

**Una volta aggiornato il fascicolo nelle componenti sopra elencate, sarà indispensabile fornire al CAA un dettagliato piano colturale particellare che dovrà essere compilato partendo dal modello di riepilogo fascicolo in formato excel che il nostro ufficio può scaricare dal portale AGEA ed inviare, anche via mail a tutti i produttori.**

Un piano colturale presentato con largo anticipo consente di predisporre per tempo la richiesta UMA, il PAI (piano assicurativo individuale) il PAP, le domande di contributo agroambientali (BIO – indennità compensativa ecc...) e permette al produttore e al nostro ufficio di capire se l'azienda nell'anno in corso utilizza interamente i titoli-quote PAC.

Si ricorda infatti che se la superficie dei titoli non viene completamente utilizzata per due anni consecutivi, la parte non impiegata viene recuperata da AGEA e torna alla riserva nazionale.

